

# Osservazioni sulla Proposta di Delibera di Iniziativa Popolare

## Articolo 6 - Disposizioni generali

2. Al fine di semplificare la relazione con i cittadini **si individua** un'unità organizzativa per il presidio del procedimento di realizzazione dell'amministrazione condivisa.

*Questo comma 2 è in effetti il comma 3. Il verbo utilizzato non indica il soggetto. Immaginiamo, da quanto viene previsto negli articoli successivi, che sia l'Amministrazione comunale che individua l'Unità organizzativa per il presidio del procedimento e forse, per chiarezza, sarebbe il caso di scriverlo subito. Ci siamo chiesti, inoltre, se tale "Ufficio" deve essere articolato territorialmente secondo il principio di prossimità enunciato nel comma precedente. Se la risposta è sì, ciò comporterà che l'Ufficio abbia un presidio in ciascun Municipio. In ogni caso anche questo aspetto ci sembra vada chiarito.*

c) **monitora** le fasi del processo di formazione ed esecuzione condivisa dei patti di collaborazione;

*A nostro giudizio le attribuzioni dell'Ufficio andrebbero coordinate con quelle assegnate al Dirigente o funzionario responsabile del procedimento che, come viene dichiarato negli articoli susseguenti, ha anch'egli il compito di controllare e valutare e quindi svolge un'analoga funzione. Inoltre, per di capire che l'Ufficio, chiamato ad identificare il Dirigente responsabile, coordinare i diversi uffici e anche a "diffidarli", debba avere un ruolo di grado superiore a questi. È così? Andrebbe chiarito. Tuttavia, per evitare problemi di compatibilità con la struttura amministrativa esistente, all'Ufficio dovrebbe essere affidato l'incarico di "facilitatore" tanto del processo che conduce alla sigla del patto e che di quello che riguarda successivamente la sua conduzione, misurazione e raccolta dati. L'Ufficio dovrebbe altresì sovrintendere a tutte le attività di comunicazione inerenti ai patti, sollevando i Dirigenti dal compito di "pubblicazione", ma dovrebbe astenersi da quello specifico di valutazione, secondo i principi di cui all'art. 17, che andrebbe riservato ai soli Dirigenti responsabili.*

## Articolo 7 - Patti di collaborazione ordinari

4. L'Ufficio identifica entro 15 giorni **il Dirigente responsabile** che, verificati il rispetto del presente regolamento e la fattibilità tecnica, sottoscrive il patto di collaborazione **e lo pubblica** sul portale del Comune.

5. Qualora non sussistano le condizioni per procedere alla stipula del patto di collaborazione il Dirigente responsabile lo comunica ai proponenti entro 15 giorni dalla sua designazione come soggetto responsabile, illustrandone le motivazioni o chiedendo informazioni aggiuntive.

6. Nei caso in cui il Dirigente responsabile resti inerte, il Dirigente dell'Ufficio, anche su istanza dei cittadini attivi interessati, **diffida il Dirigente responsabile** a concludere il procedimento entro ulteriori 7 giorni, scaduti i quali il Dirigente dell'Ufficio avvia una procedura di consultazione e confronto obbligatorio tra dirigente responsabile e cittadini attivi per raggiungere un'intesa che preveda anche l'adeguamento del patto ordinario.

*Nel comma 5 non si fa cenno alla possibilità che il Dirigente eventualmente richieda "modifiche alla proposta" di stipula di un patto, caso che potrebbe presentarsi con frequenza. Con tale aggiunta (al comma 5), il successivo comma 6 potrebbe avere una formulazione meno perentoria e, escludendo la circostanza che venga espresso un rifiuto motivato del patto da parte del Dirigente, potrebbe semplicemente prescrivere all'Ufficio di convocare una procedura di confronto entro i 7 gg. successivi alla mancata risposta del Dirigente.*

## Articolo 7 - Patti di collaborazione complessi

*Questo articolo 7 dovrebbe avere il numero 8.*

*I patti si dividono in ordinari e complessi sulla base di una valutazione che il Regolamento non indica a chi, nell'amministrazione, è affidata.*

4. I cittadini che intendono stipulare patti di collaborazione complessi presentano la propria proposta di collaborazione, anche per via telematica, all'Ufficio che pubblica sul portale del Comune l'avviso per la presentazione di eventuali **ulteriori** proposte di collaborazione da parte della cittadinanza e **individua il Dirigente delegato** alla sottoscrizione del patto di collaborazione, che **svolge** entro 30 giorni dalla presentazione della proposta **l'attività istruttoria**. Le ulteriori proposte di collaborazione devono essere presentate nel termine di 20 giorni dall'avvenuta pubblicazione dell'avviso e sospendono i termini della procedura di istruttoria. Scaduti i 20 giorni riprende la decorrenza del procedimento principale.

5. **Entro il termine dell'attività istruttoria** qualora non sussistano le condizioni per stipulare un patto di collaborazione complesso, **l'Ufficio lo comunica** ai proponenti **illustrandone** le motivazioni **e chiedendo** eventualmente informazioni integrative.

*Nei commi 4 e 5 di questo articolo, come abbiamo già segnalato nel commento all'art. precedente, sono evidenziati alcuni compiti del Dirigente responsabile e dell'Ufficio che mostrano possibili aree di interferenza e che andrebbero adeguatamente ripartiti.*

*Nel comma 4 le "ulteriori" proposte ci sembrano riferite a proposte "concorrenti" o "contemporanee" in quanto riguardano proposte di patto relative allo stesso "bene". Riteniamo che sarebbe opportuno che il testo chiarisse subito che si fa riferimento a una tale circostanza.*

*Segnaliamo infine l'opportunità di citare sempre in egual modo il Dirigente Responsabile che sottoscrive il patto perché, nei diversi articoli, viene chiamato anche D. Competente, D. Delegato o D. Delegato Competente.*

#### Articolo 10 - Attribuzione di vantaggi economici e altre forme di sostegno

2. Il Comune **stipula** apposite polizze assicurative per la copertura dei rischi derivanti dalle attività previste dai patti di collaborazione, a favore sia di cittadini associati, sia di cittadini singoli purché inseriti in un apposito registro.

3. Il Comune **si impegna altresì a favorire** la copertura assicurativa dei cittadini attivi attraverso la stipulazione di convenzioni quadro con operatori del settore assicurativo che prevedano la possibilità di attivare le coperture su richiesta, a condizioni agevolate e con modalità flessibili e personalizzate.

*A noi sembra che sia necessario un chiarimento sulla previsioni contenute nei commi 2 e 3. Se il Comune stipula polizze per la copertura assicurativa dei cittadini impegnati nei patti, che interesse hanno gli stessi cittadini ad ottenere agevolazioni per il pagamento di coperture assicurative? Ci si riferisce a polizze suppletive e/o integrative di quelle comunali? Bene, andrebbe spiegato.*

*Per quanto riguarda l'attivazione della copertura assicurativa da parte del Comune siamo dell'opinione che andrebbe previsto in capo al responsabile dell'associazione ecc. stipulante il compito di comunicare anticipatamente, tramite un'apposita, semplice scheda del sito comunale: nomi, compiti e orari dei cittadini coinvolti in ogni intervento per il quale si richiede la copertura.*

5. **Qualora** il patto di collaborazione abbia ad oggetto azioni e interventi di cura, di gestione condivisa o di rigenerazione di beni comuni che il Comune ritenga di particolare interesse pubblico e **le risorse che i cittadini attivi sono in grado di mobilitare appaiano adeguate**, il patto di collaborazione **può prevedere** l'attribuzione di **vantaggi economici** ecc.

6. Qualora il patto di collaborazione abbia ad oggetto azioni e interventi di cura, di gestione condivisa o di rigenerazione di beni comuni che il Comune ritenga di particolare interesse pubblico e le risorse che i cittadini attivi sono in grado di mobilitare appaiano adeguate, il patto di collaborazione **può prevedere l'affiancamento di dipendenti comunali ai cittadini**

attivi.

*Il principio di sussidiarietà indica l'opportunità di intervenire con un aiuto (con un sussidio, appunto) nei casi in cui l'attore dell'intervento non sia adeguato per mezzi o per capacità ad assolvere il compito a lui assegnato. Nei commi 5 e 6 si suggerisce, invece, di concedere un "vantaggio economico" o un "affiancamento" da parte dell'amministrazione comunale nei casi in cui le risorse dei cittadini "appaiono adeguate", ciò in apparente contrasto con il principio enunciato. Abbiamo capito male o manca un "non" davanti alle "adeguate risorse" dei cittadini?*

#### Art. 12 - Facilitazioni

1. I patti di collaborazione possono prevedere **facilitazioni di carattere procedurale** in relazione agli adempimenti che i cittadini attivi devono sostenere per l'ottenimento dei permessi, comunque denominati, strumentali alla realizzazione dei patti di collaborazione.
2. Le facilitazioni possono consistere, in via esemplificativa, nella **riduzione dei tempi dell'istruttoria**, nella semplificazione della documentazione necessaria o nella individuazione di modalità semplificate per lo scambio di informazioni fra i cittadini attivi e l'amministrazione.

*Non ci è chiaro il senso dei commi 1 e 2. Se sono ipotizzabili "facilitazioni procedurali" per la stipula dei patti perché non è lo stesso Regolamento a stabilirle? Se è possibile ridurre e semplificare tempi e modi è il Regolamento che dovrebbe "prescriverlo" in ogni caso e non solo come possibilità. In questo ambito potrebbe ricavarci un ruolo decisivo svolto dall'Ufficio.*

#### Articolo 13 - Materiali di consumo e dispositivi di protezione individuale

2. Il patto di collaborazione può prevedere la possibilità per il comodatario di cui al comma precedente di mettere temporaneamente i beni a disposizione di altri cittadini e formazioni sociali al fine di svolgere **attività analoghe**.

*Per "attività analoghe" si intendono attività derivanti da patti? Se sì, questo comma è superfluo, perché basta il comma che lo precede. Se no, il Regolamento si può anche disinteressare del caso dal momento che il Comune pretende che tali beni, alla fine, siano restituiti in buone condizioni sotto la responsabilità del comodatario.*

#### Articolo 14 - Formazione

3. **Il Comune collabora** con gli operatori scolastici e **con l'Ufficio per l'amministrazione condivisa** affinché nel progettare i patti di collaborazione si tenga conto del punto di vista dei bambini.

*Ci sembra vi sia una ridondanza nella formulazione di questo comma. L'Ufficio per l'amministrazione condivisa rappresenta, nell'attività citata, il Comune e, quindi, scrivere che il Comune collabora con il Comune ha poco senso. Piuttosto, considerato il tema, troviamo necessario indicare che l'Ufficio collabora con gli operatori scolastici e "con i genitori".*

#### Articolo 15 - Autofinanziamento

1. **Il Comune agevola** le iniziative dei cittadini volte a reperire fondi per le azioni di cura, gestione condivisa o rigenerazione dei beni comuni **a condizione che sia garantita** la massima trasparenza sulla **destinazione** delle risorse raccolte ecc.

*La "destinazione delle risorse" è "garantita" soltanto dopo che le risorse sono state "raccolte" e distribuite. Come può realizzarsi l'agevolazione comunale (al reperimento di fondi) se la condizione che la deve garantire è successiva? Forse il comma andrebbe riformulato.*